

Statuti La Leche League Svizzera

1 Nome e Sede

La "La Leche League Svizzera" (LLLCH) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L'associazione ha la sua sede al domicilio della direzione.

2 Situazione dell'Associazione

L'associazione è affiliata a "La Leche League International", con sede principale a 110 Horizon Drive, Suite 210, Raleigh, NC 27615, USA, e si impegna ad osservare i principi e la filosofia della LLL International. Come la LLLI anche la LLLCH è un'associazione indipendente da principi religiosi, politici e senza profitto. Gli scopi, i compiti, gli obiettivi, la politica, i diritti e i doveri sono definiti e regolati tramite un contratto tra la European Area Network (EAN) e La Leche League Svizzera. I principi di base sono regolati dagli accordi e dalle regole vigenti (Policies and Standing Rules).

3 Obiettivi

Scopo della La Leche League è promuovere in modo competente l'allattamento in tutti i suoi ambiti, per contribuire così in modo essenziale alla salute pubblica. Le consulenti LLL riconosciute dalla LLLI mettono gratuitamente a disposizione le loro conoscenze, le quali vengono continuamente aggiornate ed ampliate. Le consulenti organizzano regolarmente incontri regionali in cui le mamme possono scambiarsi le proprie esperienze e offrono conoscenze di base e consigli pratici. La LLL sostiene e incoraggia le mamme e i genitori di ogni ceto sociale ad allattare i loro bambini e a dare ascolto in modo serio ai loro bisogni, affinché sia possibile costruire una relazione solida e duratura tra genitori e figli. Il lavoro della LLLCH è un complemento all'offerta medica esistente.

4 Dichiarazione di principio

La Leche League è persuasa che il latte materno sia l'alimento migliore per i bambini della prima fascia d'età e che l'allattamento sia lo strumento naturale per lo sviluppo nella madre di una sensibilità che l'aiuti a comprendere i bisogni del suo bambino. La consulente LLL incoraggia e accompagna i genitori nelle fasi intense della gravidanza, del parto e nei primi mesi dopo la nascita di un bambino, mantenendo un rapporto "da madre a madre." La LLL crede che, attraverso l'informazione offerta, le famiglie possano trovare soluzioni utili in caso di problemi di allattamento e riguardo all'essere genitori in generale. Le famiglie ricevono un sostegno e sviluppano così una maggiore fiducia nelle loro stesse capacità.

5 Membri

a) Ammissione

Tutti coloro che sostengono gli scopi della LLLCH possono diventare membri o membri simpatizzanti. Il Comitato può nominare liberamente membri d'onore. I membri d'onore non sono tenuti a pagare la quota di socio. Possono diventare membri della LLLCH le persone fisiche e giuridiche o istituzioni conformi al Codice dell'OMS, che riconoscono gli obiettivi e gli scopi dell'associazione e che sono disposte a promuoverli. L'associazione è composta da membri, da membri d'onore e da membri simpatizzanti. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comitato; il Comitato decide sull'ammissione.

b) Dimissioni e radiazione

L'appartenenza all'associazione cessa con:

- nel caso di persone fisiche, mediante dimissione, esclusione o decesso.
- nel caso di persone giuridiche, mediante dimissione, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

Le dimissioni sono possibili in qualunque momento. La dichiarazione delle dimissioni deve essere sottoposta al Comitato per iscritto (lettera o e-mail) prima della fine dell'anno in corso. L'espulsione può essere pronunciata dal Comitato direttivo contro qualsiasi membro che si è reso colpevole di un comportamento disonesto o che ha danneggiato gli interessi dell'associazione. Prima che la radiazione sia definitiva l'interessato/a viene ascoltato/a. La decisione di radiazione viene inviata per iscritto e vale da subito. Se un membro, dopo un richiamo, non paga la tassa sociale, può essere automaticamente escluso dal Comitato.

c) Quota d'iscrizione

La quota annuale è fissata dall'assemblea generale. Conformemente alle prescrizioni della LLLI, la quota si compone di quattro parti, destinate rispettivamente alla LLLI, all'EAN, alla LLLCH e al gruppo regionale.

d) Responsabilità

L'associazione risponde soltanto per il suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

6 Organi dell'Associazione

- Assemblea generale
- Comitato
- Revisore dei conti (facoltativo)

7 Assemblea Generale

L'assemblea generale (AG) è l'organo supremo dell'associazione e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) approvare:

- il verbale della precedente assemblea generale
- il rapporto annuale
- i conti annuali;
- il rapporto dei revisori (disarcico)

- b) fissare le quote annuali
- c) eleggere i membri del Comitato (il Comitato si auto costituisce)
- d) scegliere l'organo di revisione
- e) occuparsi di qualsiasi altro compito riservato all'assemblea generale dalla legge o dagli statuti (per esempio revisione degli statuti, scioglimento dell'associazione)

L'assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno. La convocazione con l'ordine del giorno viene inviata ai membri almeno 3 settimane prima per iscritto o per via elettronica. Le proposte avanzate dai singoli membri in vista dell'assemblea generale devono essere trasmesse al Comitato almeno 2 mesi prima dell'assemblea generale (data del timbro postale), per iscritto e devono essere motivate.

In caso di votazione vale la maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto; la maggioranza dei membri presenti con diritto di voto deve essere d'accordo, le astensioni equivalgono perciò a un voto "no". Per una modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Le assemblee generali straordinarie hanno luogo su richiesta del Comitato o su richiesta scritta di un quinto (20%) dei membri.

8 Il Comitato

Il Comitato è composto di 5 o più membri. I membri del Comitato sono eletti per una durata di 2 anni. Sono rieleggibili per due volte. La durata massima del mandato è dunque di sei anni. In seguito possono essere ancora rieletti per la durata di un mandato, ma una tale rielezione necessita di una maggioranza dei due terzi dei membri presenti. I delegati delle regioni sono eletti ogni volta per un anno.

In caso di dimissioni anticipate di un membro del Comitato, quest'ultimo può nominare un suo sostituto per il resto dell'anno in corso. L'elezione suppletiva si svolge in occasione della prima assemblea generale. La durata del mandato già trascorsa non è presa in considerazione.

Il Comitato ha tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo dalla legge o dagli statuti.

Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- direzione dell'associazione
- acquisizione/ricerca e controllo delle finanze
- contatti con le autorità ed altre organizzazioni
- responsabilità per i collaboratori
- reclutamento dei membri
- collaborazione con la direzione

Il Comitato gestisce le sue attività durante le sedute oppure con l'ausilio dei media elettronici. Le votazioni sono valide sotto ogni forma.

9 Organo di Revisione

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione nominato dall'assemblea generale, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
2. ricavi di 40 milioni di franchi;
3. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

Se non vengono soddisfatti i criteri precedenti e tutti i membri dell'associazione sono d'accordo, si può rinunciare alla scelta di un organo di revisione.

In qualità di organo revisore possono essere scelte una o più persone fisiche o giuridiche oppure società di persone.

L'organo di revisione deve essere indipendente come ai sensi dell'Art. 69b capoverso 3 del Codice civile svizzero (CC) in associazione con gli Articoli 728 e 729 del Codice delle Obbligazioni (CO).

L'ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio. Se l'associazione ha più di un organo di revisione, almeno uno di questi deve soddisfare queste esigenze. Se l'associazione ha l'obbligo di revisione ordinaria, l'assemblea generale deve designare quale organo di revisione un perito revisore abilitato oppure un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.

Se invece l'associazione è sottoposta a revisione limitata, l'assemblea generale designa quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.

Il mandato dell'organo di revisione dura un anno e termina con l'approvazione dell'ultimo bilancio annuale. È possibile rinnovare il mandato. Una revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

10 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono affidati ad un'assemblea generale appositamente convocata.

Affinché lo scioglimento sia valido è necessario che la decisione raccolga la maggioranza dei due terzi dei membri presenti con diritto di voto.

Gli eventuali attivi restanti dopo lo scioglimento sono devoluti alla LLLI.

11 Diritto di firma

Il Comitato designa le due persone aventi diritto di firma collettiva.

12 Statuti

Questi statuti sono stati approvati durante l'assemblea generale del 19 marzo 2022 e sono entrati in vigore da questa data. Essi sono una traduzione. In caso di litigio il testo originale "Statuten vom 19. März 2022" fa fede.